

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6914 Anno 2022
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data pubblicazione: 02/03/2022
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

dott. Antonietta SCRIMA

dott. Marco ROSSETTI

dott. Marco DELL'UTRI

dott. Augusto TATANGELO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Oggetto:

**RESPONSABILITÀ CIVILE
DANNI DA COSE IN
CUSTODIA**

Ad. 02/02/2022 C.C.

R.G. n. 22531/2020

Rep. _____

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22531 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

da

EMILIANI Furio (C.F.: MLN FRU 63C17 H501N)

rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Vittucci (C.F.: VTT NTN 53B04 H501Y)

-ricorrente-

nei confronti di

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00818570012), in persona del rappresentante per procura Enzo Frilli

rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca De Micco Padula (C.F.: DMC GLC 70P13 A512F)

CONDOMINIO VERDEROCCA Z4 DI VIA DEL FORTE TIBURTINO N. 160/162 IN ROMA (C.F.: 80325340588), in persona dell'amministratore pro tempore, Marino Gilardi
rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Restuccia (C.F.: RST RCR 70C18 F158U)

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7809/2019, pubblicata in data 16 dicembre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa



Furio Emiliani ha agito in giudizio nei confronti del Condominio Verderocca Z4 di via del Forte Tiburtino 160/162 in Roma, per ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti dalla sua proprietà in conseguenza di una esondazione idrica proveniente dalla colonna fecale condominiale. Il condominio convenuto ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Fondiaria Sai (oggi UnipolSai) S.p.A..

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l'Emiliani, sulla base di un unico motivo (articolato in due distinte censure).

Resistono con distinti controricorsi il Condominio Verderocca Z4 e la UnipolSai S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il ricorrente Emiliani e la controricorrente UnipolSai S.p.A. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2947 cod. civ. ed art. 115/116 c.p.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia».

Il ricorrente contesta in primo luogo la decisione impugnata nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto non sufficientemente provata la circostanza di fatto che i danni verificatisi nella sua proprietà fossero causalmente riconducibili ad una



cosa nella custodia del condominio e, precisamente, nella parte in cui i giudici di appello non hanno ritenuto sostenuto da adeguato sostegno probatorio l'assunto secondo cui l'esondazione che aveva determinato quei danni era stata determinata proprio dall'ostruzione di una condotta di scarico condominiale e non di una parte della tubazione di proprietà esclusiva di un altro condomino.

Sostiene che la corte territoriale, con riguardo a tale questione, avrebbe male interpretato le prove documentali e testimoniali e avrebbe erroneamente omesso di disporre una consulenza tecnica di ufficio.

Le censure sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate.

1.1 In primo luogo, quelle relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02: *«in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria - come, ad esempio, valore di prova legale - oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente*



male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

1.2 La corte di appello ha, d'altra parte, preso in esame sia le prove testimoniali assunte, sia la perizia di parte prodotta dall'attore e, sulla base di una valutazione delle stesse sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto che non potesse ritenersi sufficientemente dimostrato che l'esondazione che aveva causato i danni lamentati dall'Emiliani, proveniente dall'appartamento sovrastante, fosse stata causata dall'ostruzione di una condotta condominiale.

Ha in proposito puntualizzato, tra l'altro, che lo stesso perito di parte attrice, che pure aveva attribuito l'ostruzione alla colonna di scarico condominiale nella sua relazione, nella successiva deposizione testimoniale aveva in realtà ammesso di non avere verificato personalmente il punto esatto di ostruzione della tubatura.

Ha, altresì, precisato che il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo (che secondo il ricorrente confermerebbe i suoi assunti) non era stato prodotto tempestivamente nel giudizio di primo grado (né era stata dimostrata – anzi neanche era stata adeguatamente dedotta – la non imputabilità del ritardo nella sua produzione) e, comunque, non era stato neanche nuovamente prodotto dall'appellante nel giudizio di secondo grado, onde si trattava di un documento che non avrebbe potuto neanche essere preso in considerazione. In ogni caso, per quanto riferito dallo stesso attore, neanche dal contenuto di tale verbale poteva ritenersi emergere con certezza che l'ostruzione che aveva causato l'esondazione si fosse verificata in un tratto condominiale della condotta idrica di scarico e



non in un tratto di tubazione rientrante nella proprietà esclusiva del condomino proprietario dell'appartamento sovrastante (e tale interpretazione del documento appare del tutto corretta, per quanto si evince dal contenuto dello stesso riportato nel ricorso).

Ha, infine, confermato la valutazione del giudice di primo grado per cui, nel suddetto complessivo quadro probatorio, non sussistevano i presupposti per disporre una consulenza tecnica di ufficio, non potendo essere utilizzato tale mezzo istruttorio per *«sopperire alle carenze istruttorie della parte»*.

Certamente, dunque, devono ritenersi manifestamente infondate le censure di insufficiente e contraddittoria motivazione (peraltro in siffatti termini neanche ammissibili, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e, in particolare, quella di violazione dell'art. 132 c.p.c..

Tali censure si risolvono, in definitiva, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

1.3 Con riguardo alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il ricorso risulta inoltre certamente generico e, come tale, inammissibile: non è infatti adeguatamente chiarito quale avrebbe dovuto e potuto essere il decisivo e specifico apporto di un siffatto mezzo istruttorio ai fini della decisione della controversia, essendo tra l'altro pacifico che l'ostruzione che aveva determinato il danno era stata ormai eliminata e la problematica di funzionalità della condotta era stata risolta (cfr. pag. 11 del ricorso).

1.4 È appena il caso di osservare che risultano manifestamente infondate anche le censure relative alla violazione degli artt. 2043 e 2947 c.c.: si tratta in realtà di disposizioni che non è neanche del tutto chiaro come possano venire in rilievo nella presente fattispecie, avente ad oggetto una ipotesi di pretesa



responsabilità oggettiva per danni causati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e non da generica responsabilità extracontrattuale per colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i cui ben più rigorosi presupposti, del resto, mancherebbero a più forte ragione) e in cui non risulta eccepita alcuna prescrizione.

Deve comunque ribadirsi, per quanto possa occorrere, che la corte di appello, sulla base degli incensurabili accertamenti di fatto di cui si è dato conto, ha correttamente applicato le disposizioni di legge che regolano la fattispecie, e cioè quelle di cui all'art. 2051 c.c., rigettando la domanda per la mancata prova da parte dell'attore del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rapporti tra il ricorrente ed il controricorrente Condominio Verde-rocca Z4.

Nulla è invece a dirsi in relazione alle spese del presente giudizio, nei rapporti tra ricorrente e UnipolSai S.p.A. in quanto tale ultima società non si è regolarmente costituita.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma



l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01).

Nella specie, la controricorrente UnipolSai S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario Enzo Frilli, che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura per notaio Tommaso Gherardi di Bologna (rep. 90642; racc. 9417), in data 25 settembre 2018; in tale qualità il Frilli ha sottoscritto il mandato difensivo all'avvocato Gianluca De Micco Padula.

L'indicata procura non è stata però prodotta nella presente fase del giudizio.

Il controricorso è pertanto inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;



- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Condominio Verderocca Z4, liquidandole in complessivi € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022.

Il presidente
Adelaide AMENDOLA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

